



*Ministero della cultura*

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE  
SERVIZIO II

Alla Direzione Regionale Musei Nazionali Lombardia  
[drm-lom@cultura.gov.it](mailto:drm-lom@cultura.gov.it)

*e.p.c.*

All'Ufficio di Gabinetto  
[gabinetto@cultura.gov.it](mailto:gabinetto@cultura.gov.it)

Al DiVa-Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale  
[diva@cultura.gov.it](mailto:diva@cultura.gov.it)

Alla Direzione Generale Musei  
[dg-mu@cultura.gov.it](mailto:dg-mu@cultura.gov.it)

*Oggetto:* Indennità di turnazione festiva e diritto al buono pasto-Richiesta chiarimenti-**Riscontro.**

Con riferimento ai quesiti sottoposti all'attenzione di Codesta Direzione, con nota assunta al prot. n. 42318 del 16.12.24, in merito al riconoscimento a favore dei dipendenti non turnisti, inquadrati nella posizione lavorativa corrispondente all'Area degli Assistenti, della indennità di turnazione festive e del diritto dei medesimi al buono pasto, a fronte di un orario lavorativo superiore alle 7 ore giornaliere, si rappresenta quanto segue.

Giova richiamare, in via preliminare, la disciplina dettata dall'art. 19 del CCNL, comparto Funzioni centrali (triennio 2016-2018), dall'Accordo concernente i criteri per la ripartizione del Fondo risorse decentrate A.F. 2024 e risorse non utilizzate nell'anno 2023, sottoscritto tra l'Amministrazione e le OO.SS. in data 10 settembre 2024, di cui alla circolare DG OR. n. 126/2024 e dal Protocollo turnazioni del 21 novembre 2022, di cui alla circolare DG OR n. 260/2022.

Dalla normativa contrattuale sopracitata, si rileva che ciascun Istituto - al fine di garantire l'apertura, la tutela e la valorizzazione, come da regolamenti attuativi dell'Amministrazione - può ricorrere al sistema delle turnazioni, quando le altre tipologie di lavoro ordinario non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio e, comunque, secondo il criterio della massima funzionalità ed economicità.

Pertanto, il disagio derivante da questa particolare articolazione dell'orario di lavoro è compensato dalla corresponsione al personale turnista dell'indennità di turnazione.

L'organizzazione di lavoro su turni, invero, prevede la copertura dell'orario di lavoro, con alternanza in almeno due turni adottati nell'ambito del medesimo Istituto, attraverso l'avvicendamento del personale coinvolto, al fine di coprire, a rotazione, l'intera durata del servizio.

Il principio dell'avvicendamento implica, in ogni caso, un'equivalenza sostanziale tra le prestazioni lavorative mattutine e pomeridiane svolte in turnazione. Difatti non costituisce turnazione l'orario di servizio che si articola in fasce orarie ripetute giornalmente.

Il datore di lavoro, quindi, può autorizzare il singolo dipendente a svolgere - tenuto conto delle esigenze funzionali dell'Istituto o per motivi personali riconosciuti dalla normativa vigente - un diverso



numero di turnazioni tra quelle antimeridiane festive e quelle pomeridiane festive, in base alla percentuale di scostamento del bilanciamento individuale fissata in sede di contrattazione locale.

L'indennità di turnazione, inoltre, è riconosciuta in relazione alla tipologia di turno effettuata da ciascun dipendente ed esclusivamente per l'attività lavorativa resa in corrispondenza della durata della turnazione.

A titolo esemplificativo, si prevede che l'indennità complessiva da corrispondere per un turno festivo di dodici ore comprendente un periodo lavorativo dalle ore 20:00 del sabato alla ore 8:00 della domenica è calcolata sulla base delle tariffe attribuite alle seguenti tipologie orarie:

- dalle 20:00 alle 22:00 pomeridiana feriale;
- dalle 22:00 alle 6:00 notturna festiva;
- dalle 6:00 alle 8:00 antimeridiana festiva.

Orbene, alla luce della sopracitata normativa, si conviene che l'indennità di turnazione, intesa come forma di compensazione per il disagio subito dal dipendente in seguito alla particolare articolazione dell'orario di lavoro, debba riconoscersi soltanto a favore del personale turnista e non anche nei confronti di coloro che prestano servizio in modalità non turnante.

Per quanto concerne, poi, il riconoscimento del diritto al buono pasto per il personale non in turno, giova considerare che, coerentemente a quanto previsto dalla Circolare DG-OR n. 36 del 13 marzo 2024, in conformità al dettato dell'art. 4 dell'Accordo per la concessione di buoni pasto al personale civile del comparto Ministeri, sottoscritto il 30 aprile 1996, il medesimo è condizionato allo svolgimento di una prestazione di lavoro giornaliera con un lavoro ordinario superiore alle sei ore, con relativa pausa.

Ne consegue che condizione essenziale ai fini del conferimento del buono pasto al personale non turnante è rappresentata dal compimento di un'attività lavorativa di durata superiore alle sei ore, con relativa pausa.

Con riguardo al caso di specie, sottoposto all'attenzione della Scrivente, non è ben chiaro che cosa si intenda per "*orario lavorativo superiore alle sette ore giornaliera*".

Tanto rappresentato, si resta a disposizione per quant'altro possa occorrere.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(dott. Oreste Cirillo)

Firmato digitalmente da  
**ORESTE CIRILLO**

O = MINISTERO DELLA CULTURA  
C = IT

